

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1876

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Massari; ma siccome è meglio risolvere prima questa questione, do la parola prima all'onorevole Indelli.

**INDELLI.** Mi conforta che l'onorevole Puccioni sia d'accordo con me nella conclusione. Ma io prendo impegno di trarlo ad essere anche meco d'accordo nelle premesse.

Non ho mai censurato gli amministratori. Ho protestato fino ad essere un importuno ripetitore, che il vizio è delle leggi. E perchè non mi si potesse accusare di omettere alcune delle ragioni esposte dal Fondo del culto per dimostrare le cause del *deficit*, ho voluto leggere le parole della sua relazione. La mia aspirazione essendo la stessa dell'onorevole Puccioni, cioè che il voto espresso dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie sia esaudito, urge che ciò si verifichi al più presto, perchè *periculum est in mora*.

Non ho altro ad aggiungere.

(L'onorevole Cucchi presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione, e si procede allo spoglio.

**BRUNETTI.** Io non ho saputo che oggi, e non ho preveduto che un uomo del valore dell'onorevole Indelli doveva pronunciare un lungo discorso intorno ad una delle più importanti amministrazioni dello Stato; tuttavolta spero di non parere indiscreto se senza aver raccolto quegli elementi, che tiene in mano l'onorevole Indelli, e senza averli ordinati, io mi permetto di fare alcune osservazioni le quali potrebbero tornare utili e all'interesse dell'amministrazione e anche del nostro sistema legislativo.

Certo non sarò io l'apologista dell'amministrazione del Fondo pel culto, e, dicendo apertamente quello che sento, riconosco il risultato di quell'amministrazione, cioè: pratiche da lunghi anni indugiate, resistenze a diritti dei privati male consigliate, giudizi spesso introdotti inconsultamente. Se non che, malgrado tutto questo, io non oso di fare all'amministrazione del Fondo pel culto tutti quegli addebiti che le ha fatti l'onorevole Indelli, dappoichè talune colpe sono sue, ma altre colpe, come fu riconosciuto dall'onorevole Indelli e dall'onorevole Puccioni, debbono ascrivarsi a talune disposizioni della legge; altre alle diverse giurisprudenze delle varie Cassazioni del regno (*Una voce*. Benissimo!); altre infine al diverso concetto amministrativo che si sono formate sulla questione medesima le diverse direzioni del regno. E l'onorevole Indelli e l'onorevole Puccioni hanno riconosciuto che il *deficit* che si trova nell'amministrazione del Fondo pel culto non deriva da mala amministrazione.

Io non oso pronunciare questo giudizio perchè, ripeto, non ho potuto fare un esame di questi documenti; ma credo di potere affermare con fermo convincimento che il *deficit* non solo potrà non venire da mala amministrazione, ma deve in gran parte venire dalle leggi del 1866 e del 1867. Aggiungo di più che quel *deficit* è necessario per virtù di queste leggi, e che qualunque cosa faccia il Ministero in ordine a quell'amministrazione, quel *deficit* non potrà mai sparire. E la ragione mi pare evidentissima. La legge del 1866, con l'articolo 11, prescrive che al demanio siano devoluti i beni degli ordini possidenti, i beni di tutte le corporazioni soppresse; prescrive inoltre che il demanio debba al Fondo pel culto una rendita iscritta eguale alla rendita rivelata in occasione della tassa di manomorta.

Che cosa deve dare poi il Fondo pel culto in corrispettivo, in equivalente di quel che riceve? Deve dare tutte le pensioni e tutti quegli altri assegni stabiliti dalla legge stessa, il cui complesso necessariamente è superiore alla rendita iscritta che esso riceve dal demanio in base alla rendita della tassa di manomorta.

La stessa cosa si verifica per la legge del 15 agosto 1867. Ormai la giurisprudenza, specialmente la Cassazione di Napoli, ha stabilito che ai preti si deve dare l'assegno in base alla rendita reale. Io credo che non ci sia più un giureconsulto in Italia che possa contestare questo diritto emergente, non solamente dalle testuali disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1867, ma specialmente dagli atti parlamentari e dalle risposte della Commissione legislativa date all'onorevole Crispi interpellante, risposte che ho avuto occasione altra volta di leggere nel resoconto della Camera.

Dunque per l'articolo 3 il Fondo pel culto deve dare ai preti un assegno eguale, non alla rendita rivelata per tassa di manomorta, ma eguale alla rendita reale ed effettiva.

Che cosa riceve intanto il Fondo pel culto dal demanio? Riceve forse una rendita consolidata eguale alla rendita reale? No, o signori, per l'articolo 2 di detta legge riceve una rendita consolidata eguale alla rendita rivelata secondo la tassa di manomorta.

Ora siccome la rendita reale d'ordinario supera la rendita rivelata in occasione della tassa di manomorta, perchè in quel tempo le corporazioni religiose naturalmente scemavano le cifre delle loro rendite per pagare meno tasse allo Stato, è logico, è naturale quindi che vi sia un continuo sbilancio tra ciò che riceve la direzione del Fondo pel culto dal demanio, e quello che essa deve pagare.

Vi sono degli altri inconvenienti, i quali sono de-